

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 1999, n. 023/Pres.

Costituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia - ARPA, approvazione dello Statuto, nomina del Direttore generale e adozione della normativa transitoria di primo avvio.

Allegato A

**STATUTO DELL'A.R.P.A.
Agenzia Regionale Protezione Ambiente
del Friuli-Venezia Giulia**

CAPO I

FINALITA', DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (di seguito denominata ARPA), istituita dalla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 come modificata ed integrata con legge regionale 15 dicembre 1998 n. 16, di seguito denominata legge, quale Ente di diritto pubblico, sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione e dotata di personalità giuridica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile, costituisce la struttura di base per l'avvio di un sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico sanitaria.

2. Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge, l'ARPA persegue gli obiettivi determinati dalla Giunta regionale e dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 13 della legge, coordinando ed integrando la propria attività con quella delle strutture degli Enti territoriali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari, valutate anche le linee operative proposte dai Comitati tecnici provinciali di coordinamento, di cui all'articolo 15 della legge medesima, ed in attuazione del Regolamento e delle convenzioni di cui agli articoli 5 e 12 della citata legge.

3. L'ARPA organizza e svolge le proprie attività, oltre che secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10 della legge, secondo i principi di partecipazione, cooperazione, trasparenza ed informazione.

Art. 2

(Denominazione e logo)

1. L'Ente assume la denominazione di <<Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia>>.

2. Il Direttore generale in sede di prima regolamentazione adotta il logo dell'Ente con la denominazione di cui al comma 1.

Art. 3 (Sede)

1. L'ARPA ha sede legale in Palmanova, dove opera la sua organizzazione centrale.

2. I Dipartimenti provinciali hanno sede presso i rispettivi capoluoghi di provincia. Le altre sedi periferiche, ivi comprese quelle dei Servizi territoriali, sono individuate dal Direttore generale.

3. Le localizzazioni delle singole sedi previste dal presente articolo saranno effettuate con apposito provvedimento del Direttore generale.

CAPO II ORGANIZZAZIONE

Art. 4 (Direttore generale)

1. Il Direttore generale dell'ARPA, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all'Ente in correlazione agli obbiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo e verifica e svolge tutti i compiti connessi alla scelta ed all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l'imparzialità, economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività.

2. Competono, altresì, al Direttore generale gli atti a rilevanza esterna relativi alla gestione delle attività e dei servizi dell'ente, del personale, dell'entrata e della spesa, nonché la presidenza delle commissioni di gara e quella delle commissioni di concorso per la selezione del personale.

3. Lo svolgimento di specifiche attività, la firma di singole tipologie di atti ovvero la presidenza delle commissioni di cui al comma 2 possono essere delegate dal Direttore generale al Direttore amministrativo ovvero ai Direttori dei Dipartimenti provinciali in riferimento agli ambiti di attività delle strutture cui gli stessi sono preposti.

4. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale e dispone in ordine alle liti attive o passive dell'Ente.

5. Il Direttore generale è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obbiettivi di cui al comma 1 ed ai mezzi messi a sua disposizione. La procedura di cui all'articolo 7, comma 7, della legge è preceduta dalla contestazione degli addebiti e successiva verifica in contraddittorio.

6. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale, svolge temporaneamente le funzioni il Direttore amministrativo, in assenza di entrambi per ragioni di urgenza il Direttore tecnico-scientifico, ferme restando le deleghe attribuite dal Direttore generale ai sensi del comma 3.

7. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale, che si protraggano oltre sei mesi nell'arco dell'anno, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di indirizzo e verifica e su conforme deliberazione della Giunta stessa, può sostituire il Direttore generale. Tale sostituzione comporta l'applicazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 8, della legge.

8. In caso di revoca del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge o di sua decadenza per altri motivi previsti dall'ordinamento, il Presidente della Giunta regionale, nelle more della nomina del nuovo direttore, incarica della gestione dell'Ente il Direttore amministrativo.

9. La procedura di cui al comma 8 si applica anche in caso di sostituzione del Direttore generale prevista dal comma 7.

10. Lo svolgimento delle funzioni di Direttore generale nei casi di cui ai commi 6 e 8 non dà diritto a compenso aggiuntivo.

Art. 5

(Collegio dei revisori contabili)

1. La nomina, la composizione e la durata in carica del Collegio dei revisori contabili sono regolate dalla legge.

2. Non possono far parte del Collegio dei revisori:

a) il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore generale;

b) i dipendenti dell'ARPA, i soggetti legati da rapporto convenzionale con la stessa;

c) i fornitori dell'Agenzia, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche e private operanti in campo ambientale ovvero soggette al controllo ambientale;

d) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'ARPA ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.

3. Il Presidente del Collegio è individuato nel componente effettivo che in sede di designazione consiliare ha ottenuto il maggior numero di voti e a parità di questi nel più anziano di età.

4. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio finanziario a due sedute decade dalla carica. Decade altresì il componente che, seppur motivatamente, non partecipi a tre riunioni consecutive nell'esercizio finanziario.

5. Eventuali cause sopravvenute che incidano sull'attività del Collegio sono notificate dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci ai sensi del comma 11, al Presidente della Giunta regionale entro quarantotto ore. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempimento di un revisore, allo stesso subentra un revisore supplente ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile. Del subentro viene data comunicazione da parte del Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio regionale e al Direttore generale dell'ARPA. Con le modalità previste dal citato articolo 2401 e con le procedure di cui all'articolo 8, comma 1 della legge, si provvede all'integrazione del Collegio.

6. Il Collegio dei revisori, in conformità alla legge ed al presente Statuto, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ARPA ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. A tal fine il Collegio:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità ed esamina prima della loro adozione gli atti del bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed assestamenti, ed il conto consuntivo;

b) redige una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo, esprimendo eventuali osservazioni;

c) verifica, ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

d) può chiedere al Direttore generale notizie sull'andamento dell'ARPA.

7. Entro quindici giorni dal ricevimento degli atti soggetti ad esame, ai sensi del comma 6, lettera a) del presente articolo, il Collegio dei revisori notifica al Direttore generale gli eventuali rilievi; il mancato inoltro dei rilievi entro tale termine equivale a riscontro positivo. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, il Collegio dei revisori segnala le stesse al Presidente della Giunta regionale con apposita relazione.

8. Ciascun componente effettivo del Collegio ha diritto di accedere a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all'esercizio del proprio mandato; gli stessi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'ARPA e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.

9. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di un singolo revisore e tramite convocazione del suo Presidente, inviata non meno di otto giorni prima della seduta; in caso di straordinaria urgenza la convocazione è trasmessa almeno ventiquattro ore prima della seduta.

10. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze; il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

11. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio le relative funzioni sono esercitate dal componente effettivo più anziano di età.

12. I revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

13. Al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio spetta una indennità annua da determinare ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge da parte della Giunta regionale. Le medesime indennità spettano ai componenti supplenti per il periodo di esercizio dell'attività di sostituzione.

1. L'organizzazione dell'ARPA è definita dal Regolamento di organizzazione da adottarsi dal Direttore generale e da sottoporsi al controllo preventivo della Giunta regionale, secondo il combinato disposto degli articoli 4 e 10 della legge.

2. Nell'ambito del Regolamento vengono in particolare disciplinate le forme di partecipazione e di accesso all'informazione ed alla documentazione nonché il sistema di rilevazione contabile dei risultati economici della gestione, che è basato sulla definizione dei centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

3. In fase di prima applicazione il Regolamento sarà assunto, a sensi dell'articolo 10, comma 1, dal Direttore generale, sentiti i Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo ed i responsabili dei Presidi multizonali di prevenzione e dovrà recare oltre ai contenuti di legge puntuali norme transitorie tendenti al più sollecito assestamento organizzativo e gestionale della struttura.

CAPO III
RAPPORTI DI CONSULENZA
E COLLABORAZIONE E NORME FINALI

Art. 7
(Consulenze e collaborazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge, l'ARPA stabilisce rapporti di collaborazione ed interscambio con le Università. Detti rapporti sono definiti attraverso:

a) interscambi di informazioni ed esperienze tra gli Atenei e le strutture dell'ARPA secondo accordi specifici da stipulare da parte del Direttore generale;

b) L'acquisizione di consulenze, ove necessarie, con le stesse modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione per analoghe ipotesi previste dall'articolo 10, comma 2, lettera e);

c) la pubblicizzazione concordata dei risultati di studi e ricerche in materia ambientale;

d) l'individuazione de referenti dell'ARPA e dell'Ateneo, per ogni studio e ricerca affidati.

2. Analogamente l'ARPA può avvalersi dell'opera di altri Enti o soggetti operanti nel campo della ricerca ambientale, ovvero di Enti o soggetti specializzati, pubblici o privati, di cui sia notoria la competenza tecnico-scientifica, ivi compresi quelli operanti nella comunità di lavoro Alpe Adria, tramite contratti o convenzioni a contenuto specifico i quali:

a) sono stipulati sulla base di una documentata preesistenza in campo scientifico e comprovata esperienza dell'Ente o soggetto contraente sulle materie oggetto di indagine;

b) individuano il referente dell'ARPA e il responsabile dell'Ente o soggetto contraente per la specifica indagine;

c) dispongono adeguate modalità di, pubblicizzazione dei risultati della ricerca.

3. Di tutti gli atti di affidamento di ricerche, indagini, studi e consulenze è tenuto, a cura del Direttore generale, un repertorio annuale, consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 8

(Interazione con l'Agenzia regionale della sanità)

1. Forme particolari di collaborazione o Accordi di programma finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni o alla realizzazione di attività specifiche potranno essere stipulati con l'Agenzia regionale della sanità.

Art. 9

(Avvalimento logistico)

1. Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa dell'ARPA e dell'agevolazione dei suoi rapporti con l'ANPA e le strutture operanti in seno all'Unione Europea è consentito all'ARPA l'utilizzo per fini logistico amministrativi degli uffici di rappresentanza della Regione in Roma e di altre strutture eventualmente istituite in sede comunitaria.

Art. 10

(Efficacia dello Statuto)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge.

Art. 11

(Modifiche dello Statuto)

1. Per le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive dello Statuto si applica la medesima procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge, per l'approvazione dello stesso.

NORME TRANSITORIE

Art. 1

1. Il presente documento reca, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, le norme transitorie relative all'avvio dell'operatività dell'ARPA, nelle more dell'adozione del Regolamento di cui all'articolo 10 della legge medesima, nonché quelle norme necessarie a garantire la continuità delle attività e dei servizi trasferiti all'Agenzia stessa.

Art. 2

1. A seguito del provvedimento di costituzione dell'Agenzia ed approvazione del relativo Statuto, nel periodo che va dalla data di decorrenza della nomina del Direttore generale (data di sottoscrizione per accettazione del relativo contratto) al 31 dicembre 1999 lo stesso provvede all'attuazione degli adempimenti di primo avvio previsti dalla legge regionale 6/1998 indispensabili alla organizzazione di base della struttura, sia dal punto di vista logistico-operativo che della gestione del personale di primo impianto.

Art. 3

1. Le attività di cui al precedente articolo 2, risultano, altresì, finalizzate a consentire nel rispetto degli articoli 23 e 26 della legge regionale 6/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il trasferimento all'ARPA delle risorse umane e strumentali ivi previste con conseguente soppressione con effetto dal 10 luglio 1999 dei Presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 32/1983.

2. A partire dalla medesima data obiettivo primario dell'Agenzia sarà lo svolgimento di un attività atta a garantire la continuità delle prestazioni già fornite dalle strutture sopresse nonché l'impostazione di quanto necessario per l'avvio programmato e graduale delle attività d'istituto di cui all'articolo 3 della legge citata.

Art. 4

1. L'Amministrazione regionale provvederà, in tempi compatibili con le esigenze di avvio dell'Agenzia, al trasferimento alla stessa dei fondi di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale 6/1998 e successive modifiche

ed integrazioni, nonché di quelli previsti dall'articolo 33, comma 2 della medesima, come determinati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1122 del 17 aprile 1998, registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1998, Registro 1, foglio 206, relativa all'approvazione degli obiettivi della Direzione regionale dell'ambiente.

Art. 5

1. In fase di primo avvio ed in attesa dell'operatività della sede legale come statutariamente indicata, il Direttore generale potrà utilizzare uffici e relative attrezzature dell'Amministrazione regionale, da individuarsi previo accordo con il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale e il Direttore regionale della Direzione regionale e gli affari finanziari e del patrimonio.

Art. 6

1. In applicazione dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 6/1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione regionale provvederà in tempi compatibili con le esigenze di avvio dell'Agenzia all'assegnazione in comando del personale ivi previsto, in accordo con il Direttore generale.

2. Detto accordo si attuerà attraverso una proposta che lo stesso Direttore generale presenterà al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, a seguito di informale assenso da parte del personale interessato.

3. La proposta di cui al comma 2 potrà essere formulata anche in tempi differenziati e riferirsi conseguentemente ad individuazioni parziali rispetto al numero massimo legislativamente consentito.

Art. 7

1. Fermo restando che fino al 30 giugno 1999 i Presidi multizonali di prevenzione continuano ad operare nell'ambito del comparto sanitario, il Direttore generale è autorizzato a convocare appositi incontri con i Responsabili dei Presidi medesimi al fine di conoscere le attività in atto sul territorio e definirne la correlata organizzazione.

2. Per le medesime finalità del comma 1 potrà altresì avviare i necessari contatti con i Responsabili dei Dipartimenti di prevenzione nonché con i Responsabili dei Servizi di fisica sanitaria delle Aziende ospedaliere.

3. Il Direttore generale potrà altresì concordare con i Direttori generali delle Aziende sanitarie l'avvalimento

degli stessi Presidi multizonali di prevenzione per la preparazione e lo svolgimento di specifiche e particolari attività di istituto.

Art. 8

1. Le Aziende per i servizi sanitari sono tenute a comunicare al Direttore generale dell'ARPA i contratti ed altri negozi giuridici correlati alle funzioni da trasferire all'ARPA che producono effetto successivo alla sua costituzione, nelle forme e modalità concordate fra le parti, al fine di consentire l'organica presa in carico dei correlati rapporti attivi e passivi e favorire la loro razionale riorganizzazione e integrazione gestionale.

Art. 9

1. È demandata al Direttore generale in accordo con il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali e i Direttori delle Aziende per i servizi sanitari, nonché con la Regione e gli altri Enti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 6/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto della normativa di legge, la determinazione dei tempi e delle modalità più opportuni per il trasferimento all'ARPA dei beni e delle attrezzature.

Art. 10

1. È riservata al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, l'integrazione della presente normativa in relazione ad esigenze che dovessero venir accertate nella fase di avvio dell'ARPA.